

Dopo la Corte
L'autonomia
«appropriativa»
non esiste più

GAETANO AZZARITI

L'attuale maggioranza, con scarso senso del ridicolo, esulta perché la Corte costituzionale avrebbe accertato la costituzionalità dell'intera legge Calderoli, muovendo "solo" sette obiezioni che non fermano la corsa all'autonomia, semmai le danno maggiore impulso.

Così la Corte ha archiviato l'autonomia «appropriativa»

La Corte costituzionale ha detto chiaramente che si devono sempre rispettare i principi di solidarietà, garanzia dei diritti, unità della Repubblica

L'opposizione deve adesso percorrere insieme tanto la via referendaria per completare l'opera, quanto prospettare un altro regionalismo di natura solidale

■ ■ Un ribaltamento della realtà. Una rappresentazione falsa sia dal punto di vista formale, sia in termini sostanziali. Dovrebbe intanto essere noto a tutti che la Consulta giudica le singole norme e non le leggi nel loro complesso, non dà patenti di «costituzionalità», semmai dichiara l'incostituzionalità di quelle disposizioni che si pongono in contrasto con specifici articoli della costituzione. Di tale volontà di stravolgere la portata della decisione della Consulta e di forzare i fatti è sintomatica manifestazione la dichiarazione del ministro Calderoli, il quale afferma: «Ne ho viste di peggio, qui si tratta di sette punti. Ricordo quando il porcellum fu dichiarato del tutto incostituzionale». Ricorda male: la sentenza delle Corti che dichiarò l'incostituzionalità delle norme della legge n. 270 del 2005 (appunto il porcellum) intervenne "solo" su due profili: l'assegnazione di un premio di maggioranza e le liste elettorali «blocate». Questo fu sufficiente per ritenere superata l'intera legge elettorale e portò a scriverne in

tegralmente un'altra, che venne poi anch'essa dichiarata per alcune sue parti incostituzionale. **ESATTAMENTE** quel che è avvenuto oggi. Non due ma ben sette profili essenziali della legge sono stati cancellati. Vedremo nella sentenza le motivazioni, ma sin d'ora può dirsi che la legge è stata svuotata integralmente. Ora le strade che possono essere percorse dall'attuale maggioranza sono due: rinunciare alla devoluzione che - si ricorda - non è un obbligo, ma una possibilità; ovvero riscrivere un'altra legge che sia costituzionalmente orientata. In questo secondo caso, però, per evitare una sicura seconda bocciatura da parte del giudice delle leggi (le vicende delle leggi elettorali sono anche in questo caso esemplari) non basta correggere «qualche errore», ma v'è necessità di ribaltare la filosofia complessiva della legge e delle sue norme.

È l'idea stessa su cui s'è costruita per intero la storia dell'autonomia differenziata che va rivoltata. È dal 2018, quando furono sottoscritte quelle

sciagurate bozze di intesa da parte del governo Gentiloni, che si è aperta una prospettiva indirizzata ad «assegnare tutto il potere», non al popolo, ma ai presidenti di regioni. Fu allora che il Veneto chiese tutte le 23 materie che sono indicate all'articolo 116 della Costituzione, senza alcuna motivazione specifica. Una richiesta che rispecchiava l'idea di fondo dell'autonomia differenziata declinata in una chiave essenzialmente appropriativa di nuove materie da parte delle regioni, disinteressandosi del resto: della solidarietà con le altre regioni, degli equilibri complessivi della forma di Stato, dei diritti dei cittadini, degli stessi equilibri finanziari complessivi.



A seguito della decisione del giudice delle leggi tutto ciò non si può più fare. La Corte Costituzionale ha stabilito molto chiaramente che il trasferimento di intere materie o ambiti di materie non è possibile, si possono devolvere solo singole funzioni se giustificate in base al principio di sussidiarietà. Com'è richiamato nella prima parte del comunicato della Consulta, l'articolo 116 terzo comma deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Si devono pertanto sempre rispettare i principi di solidarietà, eguaglianza, garanzia dei diritti, unità della Repubblica. Stiamo parlando degli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione.

UN SISTEMA POLITICO consapevole e rispettoso della superiore legalità costituzionale, quale che sia il suo orientamento, dovrebbe prendere atto e ricominciare da capo, procedendo in modo «costituzionalmente orientato». Si può dubitare che questa maggioranza sia in grado di intraprendere questo cammino, c'è allora da sperare nelle capacità dell'attuale opposizione di esercitare al meglio le sue prerogative antimaggioritarie, facendo, almeno essa, tesoro delle indicazioni che saranno chiarite nella sentenza della Corte.

A ben vedere l'opposizione, dopo la decisione della Consulta, ha davanti a sé due strade, che non devono essere intese come alternative, ma complementari. Da un lato, proseguire nella via già intrapresa, che ha già conseguito un importante traguardo: dopo le questioni di legittimità costituzionale, la via referen-

daria può essere perseguita per completare l'opera e spazzare via ogni residuo della vecchia concezione dell'autonomia differenziata. La possibilità di continuare questo virtuoso cammino è ora nelle mani della Cassazione che entro il 15 dicembre deciderà delle sorti del referendum (poi la Consulta stabilirà se il quesito è ammissibile).

L'altra via, per nulla alternativa, è quella di dare seguito alle indicazioni della Consulta prospettando un altro regionalismo di natura finalmente solidale. Infatti, non spetta certo alla Corte costituzionale realizzarlo, ma ad un parlamento che volesse finalmente dare attuazione al disegno costituzionale secondo l'interpretazione fornita dal giudice delle leggi.

Ora, dopo la pronuncia della Corte, la parola dovrebbe essere presa da chi crede sia giunto il tempo di passare da un regionalismo competitivo e di natura appropriativa ad uno improntato al regionalismo solidale, contrastando chi si volesse ostinare a rimanere ancorato ad un sistema che si è pensato sin dall'inizio fuori dai principi espressi dalla costituzione.

La Corte continuerà a vigilare, come scrive nel comunicato, «resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale», ma spetta a noi popolo della Costituzione, ai nostri rappresentanti neghittosi, passare ad un'altra idea di regionalismo. In nome della Costituzione, come ci ha detto il suo garante.